

CARTA DI IDENTITA'

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008, art. 31, la carta d'identità dura 10 anni. **Tale durata vale automaticamente anche per le carte di identità già emesse**, ma ancora non scadute, **ovvero le carte d'identità emesse dal 26 Giugno 2003 e con scadenza dal 26 Giugno 2008**, una volta giunte alla scadenza quinquennale scritta sul documento, saranno rinnovate per altri cinque anni mediante l'apposizione **di una postilla** a cura dell'Ufficio Anagrafe.

Si precisa tuttavia che nei paesi quali: EGITTO, TURCHIA, TUNISIA, CROAZIA, MECEDONIA, ROMANIA, BULGARIA e SVIZZERA, il rinnovo della carta di identità con "postilla" non viene riconosciuto pertanto, per chi ne fosse interessato, è necessario richiedere un nuovo rilascio.

La carta di identità dura dieci anni e può essere rinnovata **nei sei mesi precedenti la scadenza**. E' necessario l'accertamento dell'identità della persona e per il rilascio occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe.

Che cosa occorre:

- la presenza dell'interessato;
- 3 foto formato tessera identiche e recenti;
- la carta d'identità scaduta o in scadenza; in mancanza, denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione.

Tempo di realizzazione: 2 giorni

Costo per l'utente:

- per il RILASCIO (o il RINNOVO nei 180 giorni precedenti la scadenza): Euro 5,42;
- per il rinnovo, in caso di smarrimento, furto o deterioramento, prima di 180 giorni dalla scadenza: Euro 10,59.

CARTA DI IDENTITA' MINORI

L'art.10 del Decreto Legge 13 maggio 2001, n.70 intitolato "Servizi al cittadino", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità.

Alla luce delle nuove disposizioni **è soppresso il limite di età** per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta di identità rilasciata **ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni**, mentre quella rilasciata **ai minori di età compresa tra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni**.

Al fine del rilascio della carta di identità **valida per l'espatrio**, è necessario **l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci**, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio (art.1 D.P.R. n.649/1974).

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che **per il minore di anni quattordici**, l'uso della carta d'identità al fini dell'espatrio sia **subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno di uno dei genitori o di chi ne fa le veci**, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Al riguardo, si suggerisce ai genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

RIASSUMENDO:

La carta di identità viene rilasciata a tutti (senza più limite di età) aventi residenza nel Comune e la validità varia a seconda dell'età:

- Per i maggiorenni la durata è di 10 anni (vedi Decreto Legge n.112/2008);
- Per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni (non compiuti) la durata è di 5 anni;
- Per i minori di età inferiore ai 3 anni la durata è di 3 anni;

Per il rilascio della carta di identità per i minori di anni 18 occorre che entrambi i genitori o chi ne fa le veci, si rivolgano allo sportello dell'Ufficio Anagrafe portando con sé tre fotografie formato tessera del minore, proprio documento di identità in corso di validità e Euro 5,42 per diritti. Si **evidenzia inoltre che il minore dai 12 anni compiuti dovrà apporre la propria firma** sui moduli di richiesta nonché sulla carta di identità.